

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1970.

Norme di attuazione per il pagamento del premio attribuito a tutte le cartelle fondiari emesse o che saranno emesse entro il 31 dicembre 1971, a termine dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1970, n. 73, recante provvidenze per il credito edilizio.

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1970, n. 73, recante provvidenze per il credito edilizio;

Visto, in particolare, l'art. 4 di detto decreto-legge con il quale si dispone che con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per il pagamento del premio attribuito, a termine dello art. 1 del ripetuto decreto-legge, come risulta modificato con la menzionata legge di conversione 6 marzo 1970, n. 73, a tutte le cartelle fondiari emesse o che saranno emesse entro il 31 dicembre 1971;

Ritenuto che occorre far luogo all'emanazione delle norme di attuazione in parola;

Decreta:

##### Art. 1.

Ai fini della corresponsione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1970, n. 73, del premio sulle cartelle fondiari — ivi comprese quelle edilizie — sia per le cartelle sorteggiate che per quelle annullate per anticipata estinzione, totale o parziale, dei mutui, gli istituti di credito interessati presenteranno al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, entro il più breve termine possibile dalla data di ogni sorteggio semestrale, apposita domanda per ottenere il pagamento del corrispondente importo, indicando altresì l'intestazione da dare al titolo di spesa da emettere dal tesoro, nonchè la modalità prescelta per la sua estinzione.

Nella stessa domanda verrà altresì indicato l'ammontare globale delle cartelle aventi diritto al premio alla fine del semestre precedente, precisando le variazioni intervenute nel semestre stesso per effetto delle nuove emissioni e degli annullamenti, l'ammontare delle cartelle estratte, nonchè la ripartizione dell'importo complessivo del premio tra cartelle estratte e quelle annullate.

Alla suddetta domanda dovranno essere allegati, in duplice copia, il verbale di estrazione con il connesso elenco dei titoli estratti nonchè apposito verbale di annullamento, relativo ai titoli annullati a fronte di anticipate estinzioni avvenute nel semestre precedente, corredato dall'elenco delle cartelle annullate e dei mutui estinti, totalmente o parzialmente, nel semestre stesso.

I suddetti verbali dovranno contenere l'attestazione che le estrazioni e l'annullamento delle cartelle sono stati effettuati con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, ed essere firmati dal legale rappresentante dell'istituto, dal presidente del collegio sindacale e dal dirigente responsabile.

Gli istituti di credito interessati in occasione della prima domanda per la corresponsione del premio di cui al precedente primo comma trasmetteranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, un elenco contenente le serie e la consistenza globale ef-

fettiva delle cartelle al tasso nominale del 5 % emesse a tutto il 14 gennaio 1970 e cioè alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1.

##### Art. 2.

Gli istituti di credito interessati corrisponderanno il premio attribuito ai portatori delle cartelle estratte e di quelle annullate per estinzione anticipata di mutui, per le quali — a termine dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 1 — non sia stata richiesta o consentita l'elevazione del tasso nominale di interesse dal 5 % al 6 %, contestualmente al rimborso dei titoli sorteggiati ovvero all'atto dell'estinzione totale o parziale dei mutui.

##### Art. 3.

L'erogazione del premio di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dal tesoro dello Stato agli istituti di credito interessati nel più breve termine possibile dalla presentazione da parte di questi ultimi della relativa domanda di pagamento.

Qualora, per le esigenze derivanti dalla conversione delle cartelle prevista dall'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 1, gli istituti di credito fondiario dovessero provvedersi presso il sistema bancario degli occorrenti mezzi finanziari, i relativi oneri ricadranno interamente a carico degli istituti medesimi.

##### Art. 4.

Gli istituti di credito interessati restituiranno il premio corrisposto dal tesoro dello Stato sulle cartelle estratte, qualora queste non venissero presentate per il rimborso nei termini stabiliti per la prescrizione del relativo credito.

Gli importi corrispondenti saranno versati dagli istituti di credito interessati all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata statale che dovrà essere richiesto al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Gli istituti di credito, entro il mese di gennaio di ciascun anno, trasmetteranno al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, l'elenco delle cartelle estratte e non rimborsate, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'indicazione del relativo importo e dell'ammontare del premio corrisposto sulle stesse dal tesoro dello Stato.

##### Art. 5.

Gli istituti di credito interessati comunicheranno al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, entro il mese di gennaio 1972, l'ammontare globale residuo delle cartelle al tasso del 5 % e di quelle convertite al tasso del 6 % in circolazione alla data del 31 dicembre 1971.

##### Art. 6.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere situazioni e dati sullo stato di applicazione del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1970, n. 73, e potrà, altresì, disporre presso gli istituti interessati le verifiche ritenute opportune.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1970  
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 320

(7378)